

ETRA S.P.A.



Protocollo Generale
Nr.0211896 Data 07/12/2021
Tit. # P - APR



OGGETTO: Appalto 168/2021. Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con modalità telematica per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti da raffinazione del compost (codice CER 19.05.03) prodotti dall'impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI).
CIG n. 8961228F45

1. PREMESSE

Premesso che con Determinazione del Procuratore Speciale dell'Area Servizio Ambientale Integrato n. 51 del 19/10/2021 Etra S.p.A. ha indetto procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio in oggetto, Codesta spett.le ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento di detto servizio. L'invito è rivolto alle ditte iscritte all'Albo Fornitori di ETRA SpA nella categoria merceologica di riferimento (CAT.MER. 02.SER060.010 - Servizi di prelievo, trasporto, trattamento o recupero o smaltimento rifiuti compresa intermediazione).

Il presente documento, il Capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati definiscono le modalità di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto e le condizioni di esecuzione del servizio e costituiscono *lex specialis* del presente appalto.

La procedura di affidamento sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 52 e 58, D.Lgs. 50/2016 e del relativo allegato XI.

Si specifica che qualora tra il Capitolato Speciale d'appalto e la presente lettera d'invito risultassero delle disposizioni in contrasto, prevarranno quelle contenute nella lettera di invito.

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La presente procedura è interamente gestita attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico costituito da una piattaforma informatica e un software applicativo sul Portale di e-procurement di BravoSolution Italia, soggetto terzo a cui è affidata da parte di Etra S.p.A. la gestione del sistema di acquisti telematici. Tale portale è accessibile dal sito internet di Etra S.p.A. <http://www.etraspa.it> nella sezione e-procurement all'indirizzo <https://etraspa.bravosolution.com> (il Portale).

Nel medesimo sito è pubblicato il Regolamento per partecipare alle gare telematiche.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La gara è regolamentata dai documenti allegati alla Richiesta di Offerta Telematica, disponibili previa registrazione sul Portale, nell'area personale di ogni operatore economico registrato al Portale.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera d'invito e modelli allegati;
- 2) progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d'appalto e relativi allegati;
 - relazione tecnico-illustrativa;
 - scheda di valutazione ex-post;
 - schema di contratto.

In fase di partecipazione alla gara la ditta dovrà dichiarare altresì di accettare e di impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel codice Etico di ETRA SpA, disponibile sul sito Internet di ETRA SpA all'indirizzo <https://www.etraspa.it/il-gruppo/la-responsabilit%C3%A0-sociale/codice-etico>, e di avere preso conoscenza e di obbligarsi al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal unitamente al "Codice di Comportamento dei dipendenti di ETRA Spa ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n.62", pubblicato nel sito internet di Etra Spa nella sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/anno 2017.

La documentazione amministrativa e l'offerta tecnica (qualora richiesta) ed economica dovranno essere inserite, in formato elettronico, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi all'interno del Portale e dovranno essere inviate entro il giorno e le ore riportate nel Portale.

Alcuni documenti da produrre (come di seguito specificato) dovranno riportare la firma elettronica digitale. Le istruzioni per l'utilizzo della firma digitale sono riportate in allegato alla presente.

Il Concorrente ha la facoltà di contattare il **Centro Operativo al numero 02 266 002 616**, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all'utilizzo del Sistema di acquisti telematici.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali quesiti / richieste di chiarimenti in ordine alla presente gara (con esclusione, quindi, dei quesiti di natura informatica, connessi alle modalità di utilizzo del Portale, per i quali i Concorrenti potranno contattare il Centro Operativo ai riferimenti indicati in precedenza) dovranno essere inoltrati **non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi** antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte, utilizzando la funzionalità "Messaggi" della Richiesta di offerta Telematica, che consente ai Concorrenti ed alla Committente di comunicare mediante la suddetta piattaforma.

Tutte le risposte ai quesiti di interesse generale, unitamente alle relative richieste, verranno comunicate in forma anonima, oltre che ai Concorrenti che hanno formulato le richieste stesse, anche agli altri Concorrenti mediante la funzionalità "Messaggi" del Portale.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo PEC. Il concorrente s'impegna a comunicare eventuali cambiamenti d'indirizzo PEC. In assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO:

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti da raffinazione del compost Codice CER 19.05.03 (Compost fuori specifica, Stato fisico: solido) provenienti dall'impianto di digestione anaerobica del Polo di trattamento rifiuti di Bassano del Grappa (VI), via dei Tulipani.

L'impianto di digestione anaerobica del Polo di trattamento rifiuti di Bassano del Grappa (VI) riceve e tratta matrici organiche selezionate (FORSU, ramaglie e sfalci, scarti alimentari) per la produzione di compost di qualità. Gli scarti finali dei processi di raffinazione del compost costituiscono i rifiuti oggetto delle prestazioni dell'appalto.

Si precisa che la prestazione principale del presente appalto è il servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti da raffinazione del compost Codice CER 19.05.03.

Il trasporto dei rifiuti è da intendersi come prestazione secondaria.

Le quantità da gestire sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che questo possa dare diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo.

Il quantitativo annuo presunto e indicativo di rifiuti oggetto del presente appalto è di 3.500 t/anno.

Si rinvia al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e ai relativi allegati per il dettaglio relativo alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)
Recupero/smaltimento di rifiuti da raffinazione del compost (codice CER 19.05.03) prodotti dall'impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI).	90510000-5	P
Trasporto di rifiuti da raffinazione del compost (codice CER 19.05.03) prodotti dall'impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI).	90510000-5	S

4. DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO:

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse eventuali opzioni) è di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

Alla scadenza del termine fissato, fatta salva la possibilità di attivare la proroga tecnica del contratto prevista al successivo art. 4.2, il contratto s'intenderà concluso senza bisogno di particolari formalità, anche nel caso che il quantitativo di rifiuti indicato non sia stato interamente recuperato e senza che per questo la ditta appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta.

Nel caso in cui alla scadenza del termine fissato il quantitativo di rifiuto previsto risulti inferiore alle previsioni, ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di prolungare la durata contrattuale fino al raggiungimento di almeno i quattro quinti del valore complessivo del contratto e comunque fino ad un tempo massimo di sei mesi.

Nel caso in cui il quantitativo di rifiuti indicato sia stato interamente smaltito prima della scadenza temporale sopra fissata, ETRA S.p.A. potrà:

1. incrementare la quantità di rifiuti da smaltire e conseguentemente il valore del contratto, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti, oppure
2. dichiarare concluso il contratto senza che la ditta appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta oppure
3. prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente come previsto al successivo art. 4.2.

L'Aggiudicatario dovrà essere in grado di iniziare il servizio al termine, ovvero nelle more, della verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere con l'avvio anticipato del servizio ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del DL 76/2020 convertito dalla Legge di conversione n. 120/2020.

Entro e non oltre la data di avvio dell'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario dovrà inoltrare ai tecnici degli impianti di ETRA S.p.A. la scheda di omologa e tutta la documentazione necessaria per poter conferire il rifiuto agli impianti di recupero proposti.

Con la sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, dovrà pertanto essere garantita la partenza immediata dei servizi senza ulteriori adempimenti a carico di ETRA S.p.A.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'appalto per il periodo di tempo strettamente necessario all'espletamento e all'aggiudicazione di una nuova gara d'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e, comunque, fino ad un termine massimo di sei mesi.

La proroga sarà sottoscritta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto o a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

L'eventuale proroga tecnica sarà gestita usufruendo delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'Appalto, ovvero con apposito atto di sottomissione o atto aggiuntivo in caso di superamento degli importi stimati.

L'Appaltatore resterà obbligato alla sottoscrizione della proroga - pena l'escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 10 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché l'esecuzione in danno dell'Appaltatore, oltre, naturalmente, al risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni - fino ad un tempo massimo di sei mesi.

Etra S.p.A., per giustificati motivi, si riserva le facoltà di revocare, sospendere, prorogare, indire nuovamente o non aggiudicare la gara, dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

4.3 IMPORTO DELL'APPALTO

Prezzo unitario a base d'asta: €/t 98,00.

L'importo a base di gara al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è di **€ 343.000,00.**

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 220,00, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, e **non è soggetto a ribasso.**

Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.Lgs. n. 50/2016, è di **€ 514.720,00**, iva esclusa, così composto:

Descrizione servizi e importi	IMPORTI IVA esclusa
Importo dei servizi <u>a base d'asta.</u>	€ 343.000,00
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 220,00
Importo totale per 12 mesi	€ 343.220,00
Importo a disposizione per: eventuale proroga tecnica fino a massimo sei mesi e/o aumento delle prestazioni e/o degli oneri di sicurezza	€ 171.500,00
Importo totale appalto	€ 514.720,00

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

I costi della manodopera sono indicati nella relazione tecnico-illustrativa ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come integrato e corretto dall'art. 13 del D.Lgs. 56/2017.

5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del contratto avverrà mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, derivante dal ribasso offerto rispetto al prezzo unitario a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2018, i costi della manodopera, ossia i costi specifici sostenuti dall'impresa offerente per il personale, nonché gli oneri di sicurezza interni all'impresa offerente, dovranno essere indicati, a pena di esclusione, dall'offerente in sede di offerta.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti i servizi previsti dal capitolato speciale d'appalto.

I costi per la sicurezza, come esposti nel documento allegato (MD 409.01), non sono soggetti a ribasso.

L'operatore economico è tenuto a dichiarare, in fase di offerta, l'ammontare degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sostenuti dallo stesso rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio in appalto, nonché i propri costi della manodopera.

La presente procedura non impegna ETRA S.p.A., la quale ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta non dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ETRA S.p.A. si riserva di avviare la procedura di verifica di congruità qualora ravvisi elementi di anomalia. In caso di attivazione della suddetta verifica, si procederà nei modi ed ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016.

Le offerte duplici, con alternative, condizionate o comunque formulate in maniera difforme rispetto a quanto specificatamente richiesto non saranno ammesse.

In caso di risoluzione del contratto o fallimento dell'Appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

In caso di offerte uguali risultanti le migliori offerte, si procederà, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, ad esperire tentativo di migliororia delle offerte uguali e, qualora i partecipanti pari offerenti non presentassero offerta migliorativa oppure presentassero la stessa migliororia, si procederà al sorteggio.

6. SOGGETTI AMMESSI:

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale o in altro raggruppamento o consorzio.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI RICHIESTI

Ai fini dell'ammissione, i concorrenti dovranno dichiarare di essere in possesso, sin dalla data di presentazione delle offerte, dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che non possiedono l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, o, in alternativa, non abbiano comunque presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, a meno che dimostrino che hanno formulato autonomamente l'offerta. In quest'ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Requisiti di idoneità

1. Il concorrente dovrà dichiarare di essere, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, iscritto nel registro della **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** o equivalente, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento. In caso di società cooperativa e di consorzi di cooperative, dichiarare di essere iscritto all'albo nazionale delle cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A.. Al cittadino di Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il certificate.

2. Il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di **idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza**, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, dimostrato a mezzo di specifica autocertificazione (MD 409.03/409.04).

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

3. Il concorrente dovrà dichiarare un importo globale per servizi analoghi all'oggetto di gara eseguiti negli ultimi tre esercizi (2018 – 2019 – 2020) pari ad almeno il valore posto a base di gara, con indicazione del soggetto committente, dell'oggetto, della data di affidamento del servizio, del periodo di esecuzione e della quantità di rifiuti gestiti. I servizi analoghi dovranno riguardare sia le attività di recupero che le attività di trasporto rifiuti con prevalenza della prima attività.

La comprova del requisito sarà fornita dall'aggiudicatario come di seguito: in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante presentazione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante presentazione di originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; o, in mancanza, la comprova del requisito è fatta dallo stesso concorrente mediante la produzione di copia delle relative fatture.

4. Il concorrente dovrà essere in possesso per l'impianto di destino di **autorizzazione all'attività di recupero o smaltimento rifiuti** rilasciata dall'ente competente ai sensi del Titolo III-bis, parte II (AIA), art. 208 (ordinaria) del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni per ritiro dei rifiuti con il codice CER sopra individuato (CER 19.05.03) per un quantitativo pari o superiore a quello richiesto (3.500 ton/anno);

- In alternativa, il concorrente che non sia in possesso del requisito di cui al punto precedente, dovrà dichiarare di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di **intermediazione per la categoria 8 classe E o superiore**, nonché dichiarare di fare ricorso a contratti/convenzioni sottoscritti con impianti di destino in possesso delle Autorizzazioni all'attività di recupero e smaltimento rilasciate dall'ente competente ai sensi del Titolo III-bis, parte II (AIA) o art. 208 (ordinaria) del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, per il ritiro dei rifiuti con il codice CER sopra indicato per un quantitativo pari o superiore a quello richiesto, indicando l'impianto/i di destinazione del rifiuto, garantendo che la quantità totale di rifiuto oggetto della procedura di affidamento sarà trattata nell'impianto/i individuato/i per il recupero. Il titolare dell'impianto di destino indicato non potrà partecipare alla presente procedura di affidamento in proprio o come associata o consorziata.

La comprova del requisito sarà fornita dall'aggiudicatario con la presentazione di copia delle autorizzazioni all'attività di recupero di rifiuti rilasciata dall'ente competente ai sensi del Titolo III-bis, parte II (AIA) o art. 208 (ordinaria) del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, per impianto/i di recupero utilizzato/i, accompagnate dalle relative garanzie finanziarie, costituite da polizza RCI e fideiussione, prestate a copertura delle attività di recupero rifiuti degli impianti di destinazione o l'accettazione delle stesse da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'impianto di destino sia sito in Veneto; nel caso in cui l'impianto sia sito in altra regione italiana o all'estero dovranno essere fornite, ove esistenti, le garanzie finanziarie richieste dall'ente che ha autorizzato l'attività di recupero rifiuti o le relative accettazioni da parte delle autorità competenti.

Nel caso di concorrente intermediario, dovrà anche essere presentata copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di intermediazione per la categoria e la classe richieste.

Nel caso siano stati proposti impianti esteri, l'Aggiudicatario dovrà fornire copia delle autorizzazioni alle operazioni di recupero del rifiuto oggetto dell'appalto rilasciate dagli organi competenti con relativa traduzione in lingua italiana. In assenza di traduzione le destinazioni proposte non saranno accettate.

L'aggiudicatario del servizio, nel caso di impianti non di sua proprietà, dovrà dichiarare di aver sottoscritto uno o più contratti con gli impianti destinatari dei rifiuti oggetto dell'appalto.

5. Il concorrente dovrà essere **iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di trasporto rifiuti in Cat. 4 o 5 classe E o superiore** per il trasporto dei rifiuti con il codice CER 19.05.03;

- In alternativa, il concorrente che non sia in possesso del requisito di iscrizione per l'attività di trasporto, dovrà dichiarare di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di **intermediazione per la categoria 8 classe E o superiore** e di fare ricorso a contratti/convenzioni sottoscritti con titolare/i dell'impresa/e di trasporto in possesso delle iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali per le categorie e classi suddette, indicando l'impresa/e di trasporto e garantendo il trasporto della quantità totale di rifiuto oggetto della procedura di affidamento. L'impresa/e designata/e al trasporto non potrà partecipare, a propria volta, alla medesima procedura di affidamento, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio.

La comprova del requisito, sarà fornita dall'aggiudicatario con la presentazione di copia

dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di trasporto rifiuti per il CER oggetto di gara, nonché per le categorie e classi suddette.

Nel caso di concorrente intermediario, dovrà anche essere presentata copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di intermediazione per la categoria 8 classe E o superiore.

Subappalto: I requisiti possono essere soddisfatti anche mediante dichiarazione di voler subappaltare il servizio a impianti e/o trasportatori in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni necessarie allo svolgimento del servizio per le tipologie di rifiuto oggetto dell'appalto, nei limiti previsti dalla norma (art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito dalla Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021).

In caso di subappalto le analoghe iscrizioni ed autorizzazioni richieste per le ditte concorrenti devono pertanto essere possedute dal subappaltatore, in relazione alla tipologia ed alla quantità di servizio espletato.

Resta inteso che, qualora i requisiti richiesti non venissero soddisfatti nella loro totalità e con le modalità ivi disciplinate, il concorrente sarà escluso, senza possibilità di soccorso istruttorio, dalla procedura di affidamento.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui ai punti 7.1 e 7.2 devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.3 deve essere posseduto nel modo seguente:

- **in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo orizzontale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g),** per almeno il 40% dalla capogruppo e la rimanente quota deve essere posseduta dalle mandanti ciascuna per almeno il 10% fino al raggiungimento della quota complessiva. In ogni caso la capogruppo deve essere qualificata in misura maggiore rispetto a ciascuna mandante.
- **In caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo verticale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g),** il medesimo requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo, per l'attività di recupero/smaltimento, per una quota superiore al 50% del valore posto a base di gara e dalle mandanti, per l'attività di trasporto, per la quota residua.

Il requisito di cui al punto 7.4 deve essere posseduto nel modo seguente:

- **in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo orizzontale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g),** l'impresa capogruppo-mandataria o consorziata deve essere in possesso delle Autorizzazioni Regionali/Provinciali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per impianto/i di recupero/smaltimento dei rifiuti con il codice CER previsto (CER 19.05.03), con capacità complessiva minima non inferiore al 40% del quantitativo totale dei rifiuti da smaltire, e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante. La restante percentuale dev'essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, fermo restando che deve essere garantito il recupero del quantitativo totale di rifiuti posto in gara. Ciascuna impresa mandante dev'essere in possesso delle Autorizzazioni di cui sopra con capacità complessiva minima non inferiore al 10% del quantitativo totale dei rifiuti da trattare.

In alternativa al possesso delle autorizzazioni per impianto/i di recupero/smaltimento di rifiuti, le imprese costituente il R.T.I., devono dichiarare di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di Intermediazione per la **categoria 8 classe E o superiore**, nonché dichiarare, di fare ricorso a contratti/convenzioni sottoscritti con impianti di destino aventi le autorizzazioni richieste, indicando l'impianto/i di destinazione del rifiuto, nella misura minima non inferiore al 40% e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante, per l'impresa mandataria, e non inferiore al 10% per l'impresa mandante, fermo restando che deve essere garantito il trattamento del quantitativo totale di rifiuti posto in gara.

- **in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo verticale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g)**, si precisa che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l'attività di recupero/smaltimento dei rifiuti è da considerarsi prestazione principale, mentre l'attività di trasporto è da considerarsi prestazione secondaria. L'impresa capogruppo-mandataria dev'essere in possesso delle Autorizzazioni Regionali/Provinciali ai sensi del D. Lgs. 152/2006 per impianto/i di recupero/smaltimento dei rifiuti con i codici CER oggetto di gara, con capacità complessiva minima pari o superiore alla quantità totale dei rifiuti da trattare. In alternativa, la capogruppo deve dichiarare di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di Intermediazione per la categoria e classe sopra indicate e dichiarare di fare ricorso a contratti/convenzioni sottoscritti con impianti di destino autorizzati, indicando l'impianto/i di destinazione del rifiuto che dovrà avere capacità complessiva minima pari o superiore alla quantità totale dei rifiuti da trattare.

Il requisito di cui al punto 7.5 deve essere posseduto nel modo seguente:

- **in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo orizzontale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g)**, tutte le imprese costituente il R.T.I. devono essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per svolgere l'attività di trasporto rifiuti in proprio per la categoria suddetta e il codice CER 19.05.03, nonché per le classi adeguate al servizio che effettivamente svolgeranno. Nello specifico, la mandataria dovrà svolgere il servizio nella misura minima non inferiore al 40% del valore del trasporto e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante, e ciascuna mandante nella misura non inferiore al 10% del valore del trasporto, fermo restando che deve essere garantito il trasporto del quantitativo totale di rifiuti oggetto di gara. In alternativa, le imprese costituente il R.T.I., che partecipano in qualità di intermediarie potranno concorrere mediante convenzione o contratto con trasportatore/i abilitato/i, il/i cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di gara. Garantendo il trasporto della quantità totale di rifiuto oggetto di gara.
- **in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo verticale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g)**, l'impresa mandante dev'essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per svolgere l'attività di trasporto rifiuti in proprio per le categorie e classi sopra indicate, per il codice CER oggetto di gara. In alternativa, l'impresa mandante che partecipi in qualità di intermediaria, può concorrere mediante convenzione o contratto con trasportatore/i abilitato/i, il/i cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di gara garantendo il trasporto della quantità totale di rifiuto oggetto di gara.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui ai punti 7.1 e 7.2 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, i requisiti tecnici relativi alle iscrizioni ed autorizzazioni di cui ai punti 7.3, 7.4 e 7.5 devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, per i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Sempre ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della procedura di affidamento sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi (compresi eventuali allegati richiamati) siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; richiedendosi per i suddetti documenti la firma digitale, gli stessi dovranno riportare firma digitale apposta in data anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Trova applicazione l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021. L'Appaltatore potrà affidare in subappalto, previa autorizzazione di ETRA S.p.A., esclusivamente quelle attività per le quali abbia indicato in sede di presentazione di offerta la volontà di avvalersi del subappalto. In ogni caso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DL 31/05/2021 n. 77, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della procedura, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

L'Appaltatore resterà comunque responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto, nonché delle prestazioni per le quali dovesse essere concessa l'autorizzazione al subappalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto in subappalto ex articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, c.3, l.c-bis del D.Lgs. 50/2016, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Gli stessi non sostituiscono il contratto di subappalto, ma

possono contribuire alla copertura dei requisiti di partecipazione relativamente ai servizi analoghi svolti e sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Si precisa inoltre che i contratti continuativi non possono riguardare l'affidamento delle prestazioni del contratto (principali e secondarie), ma prestazioni che, seppure comprese nell'oggetto dell'appalto e necessarie per l'esecuzione dello stesso, sono di carattere complementare e aggiuntivo e hanno natura residuale e accessoria. (cfr. Consiglio di Stato Sez. III n. 7142/2020).

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**, l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Infatti, è fatto divieto, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a), di affidare in subappalto prestazioni ad un soggetto che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

In caso di subappalto i requisiti richiesti per le ditte concorrenti devono essere posseduti dal subappaltatore, in relazione alla tipologia ed alla quantità di servizio espletato.

9. CAUZIONI

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base d'appalto, e precisamente di importo pari a **€ 6.864,40**:

All'ammontare della garanzia provvisoria potranno essere applicate le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, gli importi per i singoli lotti della cauzione provvisoria saranno pari a:

- **€ 3.432,20.-** importo al netto, per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, del 50% calcolato sull'importo € 6.864,40.-.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; sono tali le imprese che rispettano i parametri stabiliti dall'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- **€ 2.402,54.-** importo al netto, per i soggetti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), del 30% calcolato sull'importo già ridotto del 50%;
- **€ 2.745,76.-** importo al netto, per i soggetti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, del 20% calcolato sull'importo già ridotto del 50%;
- **€ 2.745,76.-** importo al netto, per i soggetti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 66/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, del 20% sull'importo già ridotto del 50%;
- **€ 4.805,08.-** importo al netto, per i soggetti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, del 30% calcolato sull'importo di € 6.864,40.-.
- **€ 2.917,37.-** per i soggetti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, del 15% calcolato sull'importo già ridotto del 50%.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto n. IT40 C 03069 62962 10000002569 della Intesa Sanpaolo;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19.01.2018 (G.U. 10/04/2018 n. 83)
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza nessun onere probatorio a carico della stessa;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal presente disciplinare. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), dichiarato conforme all'originale ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e copia di valido documento di identità del sottoscrittore.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'aggiudicatario è tenuto a depositare agli atti copia di una propria copertura assicurativa RCT/O (polizza assicurativa della attività della Ditta) con la prova del pagamento della quietanza del premio per l'annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto.

La mancata consegna e validità della polizza determina l'impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, la revoca della aggiudicazione del contratto/appalto e l'escussione della garanzia fideiussoria provvisoria.

L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano - in ogni caso - lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti di ETRA S.p.A. per quanto non coperto dalle suddette coperture assicurative.

Il soggetto aggiudicatario dell'affidamento dell'appalto dovrà costituire, pena revoca dell'aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva di cui al comma 1 dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo decreto. La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Lo svincolo della cauzione definitiva deve essere effettuato non prima della data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Alla cauzione di cui sopra si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di A.T.I., per poter usufruire del beneficio della riduzione della cauzione, tutte le ditte associate dovranno essere in possesso delle certificazioni.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più da Etra S.p.A. nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso il Soggetto Aggiudicatario in relazione a servizi e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 37 del 13/02/2021, e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

CIG	Importo contributo ANAC
8961228F45	Euro 70,00

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura di gara si svolgerà - mediante Richiesta di Offerta Telematica - sul Portale <https://etraspa.bravosolution.com>.

La presente procedura è identificata, sul Portale, dal tender_1245 - "Appalto 168/2021 - Trasporto e recupero/smaltimento CER 19.05.03" dove sono contenute le seguenti buste:

rfq_1821 - Appalto 168/2021 - Trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti da raffinazione del compost (codice CER 19.05.03) prodotti dall'impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI) - RISPOSTA DI QUALIFICA

rfq_1821 - Appalto 168/2021 - Trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti da raffinazione del compost (codice CER 19.05.03) prodotti dall'impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI) - RISPOSTA ECONOMICA

L'offerta, da produrre tramite la Richiesta di Offerta telematica, dovrà essere trasmessa **entro il termine inserito nel Portale**. Si precisa che il Portale non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine.

Non sono ammesse offerte pervenute con modalità differenti.

La documentazione di seguito richiesta deve essere presentata in file (in formato elettronico) corredati da firma elettronica digitale, ove richiesto.

Le istruzioni per l'utilizzo della firma digitale sono riportate in allegato alla presente.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DIGITALE "Busta di Qualifica" o "Risposta di Qualifica")

Il concorrente, per inserire la propria documentazione amministrativa, dovrà:

- **accedere**, previa registrazione e con le proprie credenziali, all'evento sul Portale <https://etraspa.bravosolution.com>. Ai fini della gara, si richiede - qualora non effettuato - di completare l'iscrizione all'Elenco Fornitori, completando il relativo questionario generale;
- **compilare** all'interno dell'area "Busta di Qualifica" il questionario proposto, laddove non sia già stato precompilato in fase di iscrizione all'Elenco Fornitori di ETRA SPA;
- **allegare/aggiornare** (laddove necessario) i **documenti richiesti nel suddetto questionario** e, al termine dell'inserimento della documentazione richiesta, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

In particolare, all'interno degli appositi parametri della busta di qualifica, dovrà essere compilato e allegato il **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO (DGUEe)**.

Il D.G.U.E. è un'autocertificazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'articolo 59 della Direttiva 2014/24/UE. Tali informazioni **devono essere compilate esclusivamente in versione elettronica**, utilizzando l'apposita sezione del portale di gara della rfq_1821 "prepara richiesta ESPD" come da istruzioni reperibili tra gli allegati di gara. Il file così ottenuto dovrà essere inserito nell'apposito parametro della Risposta di qualifica nel Portale, unitamente alla restante documentazione prescritta, secondo le modalità indicate nella presente lettera d'invito.

Dovranno, altresì, essere compilati i parametri della Busta di qualifica che costituiscono allegati al DGUE, secondo le modalità indicate appresso.

Nell'area allegati – Documentazione Amministrativa sono reperibili indicazioni sulla compilazione del DGUE (vedasi Allegato "Istruzioni DGUE elettronico"), ed un fac-simile in versione .pdf del DGUE, quest'ultimo da utilizzarsi solo per la consultazione.

Il DGUEe dovrà essere compilato solo nelle sezioni richieste, ovvero:

- **Parte II informazioni sull'operatore economico:**

sezione A: informazioni sull'operatore economico;

sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;

sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti;

sezione D: informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento;

- **Parte III motivi di esclusione:**

sezione A: motivi legati a condanne penali;

sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;

sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;

sezione D: motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale(*);

*si precisa che i motivi di esclusione suddetti sono indicati in apposita sezione nella busta di qualifica denominata Dichiarazioni integrative DGUEe Parte III sezione D e negli allegati denominati "Dichiarazioni integrative".

- **Parte IV criteri di selezione:**

α: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione (*);

*si precisa che i criteri di selezione relativi alla Parte IV del DGUEe sono indicati in apposita sezione nella busta di qualifica denominata Dichiarazioni integrative DGUEe Parte IV: sezioni A, B, C, una per ogni lotto di partecipazione - e negli allegati denominati "Dichiarazioni integrative".

- **Parte VI: dichiarazioni finali.**

▪ L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUEe e allegarlo nell'apposito parametro della busta di qualifica firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

▪ L'operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (**avvalimento**) deve assicurarsi di aver allegato all'interno dell'apposito parametro della Busta di qualifica, oltre al proprio DGUEe, un DGUEe distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari), compilato nelle sezioni A e B della Parte II, nella Parte III, nelle sezioni pertinenti della Parte IV e, infine, nella Parte VI, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria.

Per ciascuno dei soggetti ausiliari, dovrà inoltre essere allegato, il modello "**Dichiarazioni Integrative Ausiliaria**", disponibile tra gli allegati di gara.

▪ Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (**RTI**), dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUEe distinto contenente le informazioni richieste dalle parti II, III, IV e VI, come sopra specificate; pertanto il concorrente impresa mandataria dovrà allegare nell'apposito parametro della Busta di qualifica il DGUEe delle imprese mandanti compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandante, unitamente al modello "**Dichiarazioni Integrative Mandanti E Consorziato**"; disponibile tra gli allegati di gara.

Lo stesso dicasi in caso di partecipazione in forma di Consorzio ordinario, Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane e Consorzio stabile, per cui dovrà essere allegato il DGUEe della consorziata esecutrice.

Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUEe, si rinvia alle FAQ pubblicate dalla Commissione Europea.

▪ **compilare, in caso di subappalto**, l'apposita sezione. Si ribadisce che in assenza d'indicazioni in merito al subappalto, ETRA SpA non concederà alcuna autorizzazione.

ETRA SpA nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, D.Lgs 50/2016, corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; l'appaltatore è tenuto quindi a comunicare ad ETRA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

In merito al subappalto si richiama, in ogni caso, quanto previsto all'art. 105 D.lgs. 50/2016 come modificato dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021.

- inserire, a garanzia della sottoscrizione del contratto, **a pena esclusione**, la scansione della documentazione originale cartacea relativa alla garanzia provvisoria, qualora non si disponesse l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, nella misura di cui al punto 9 della presente lettera di invito, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.
- I soggetti in possesso di certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, al fine di usufruire del beneficio di riduzione delle garanzie dovranno presentarne copia allegandola alla Busta di Qualifica.
- inserire, **a pena esclusione**, la scansione dell'originale di un documento di identità del sottoscrittore dell'offerta.
- Inserire, **a pena esclusione**, la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. **In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di affidamento** – in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo nel caso di suddivisione in lotti – ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

- **Inserire, nel caso di avvalimento**, negli spazi dedicati all'interno della Risposta di qualifica, la documentazione di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando:
 1. il documento "**Dichiarazioni Integrative Ausiliaria**" debitamente compilato e firmato digitalmente secondo quanto indicato nel documento stesso.
 2. il **DGUEe dell'impresa ausiliaria** compilato relativamente alle informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria.
 3. Allegare inoltre, **a pena esclusione, contratto di avvalimento debitamente compilato e firmato digitalmente** dal concorrente e dall'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve essere allegato anche in caso di avvalimento infragruppo. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, a pena di nullità dello stesso e quindi di esclusione dall'appalto, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
- **compilare, in caso di partecipazione in R.T.I.**, disciplinata dall'art. 48 del D.Lgs 50/2016
 1. l'apposita sezione della busta di qualifica indicando la forma di partecipazione;
 2. le sezioni corrispondenti al tipo di RTI prescelto, costituendo o costituito, allegando la documentazione richiesta, secondo le modalità indicate.

In caso di R.T.I., Consorzio ordinario, Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane, Consorzio stabile e Reti di imprese, a pena di esclusione, la documentazione di cui sopra deve essere prodotta anche dalle Imprese mandanti/consorziate esecutrici, secondo le modalità indicate nella "Risposta di qualifica".

Al termine dell'inserimento della documentazione richiesta cliccare su "**Salva ed Esci**" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (BUSTA DIGITALE "Busta Economica" o "Risposta Economica")

All'interno della "Risposta economica", a pena di esclusione immediata dalla procedura di affidamento senza possibilità di soccorso istruttorio, il Concorrente dovrà:

- nella sezione "**Offerta economica**", al parametro 2.1.1 "**Modulo offerta**", inserire, **a pena**

esclusione, il modulo offerta economica compilato e firmato digitalmente. Nel foglio Excel dovrà essere indicato il ribasso percentuale offerto con massimo due cifre decimali; il foglio di calcolo determinerà l'importo complessivo in applicazione del ribasso offerto;

- compilare la sezione **"Costi di sicurezza interni all'azienda"** indicando, al solo fine di consentire a questa stazione appaltante di valutarne la congruità, gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sostenuti dal concorrente, rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio in appalto;
- compilare la sezione **"Costi della manodopera"** indicando l'importo dei costi della manodopera sostenuti dal concorrente, ai sensi dell'art. 95, c.10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- qualora ricorra una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., inserire all'interno dell'area Allegati Generici, copia dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Nominare il file "Documentazione in caso di controllo ex art. 2359 c.c."

Infine, per trasmettere la propria offerta, il Concorrente dovrà:

Cliccare, **entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta**, su "Invia Risposta". Tale operazione consente la trasmissione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica di cui al paragrafo relativo;

Generare il file PDF della Risposta di qualifica e della Risposta economica e caricarlo **firmato digitalmente** (dal titolare, legale rappresentante o Procuratore speciale dell'impresa partecipante e delle eventuali mandanti in caso di partecipazione in R.T.I.) secondo le indicazioni della piattaforma.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo d'impresе costituendo o di Consorzio Ordinario costituendo la "Risposta di Qualifica" e la "Risposta Economica" dovranno essere controfirmate con firma digitale tanto dal rappresentante o procuratore della impresa mandataria capogruppo che da quello/i della impresa/e mandante/i.

Il file pdf "RISPOSTA DI QUALIFICA", generato automaticamente dal sistema, costituisce la domanda di partecipazione del legale rappresentante dell'impresa: la mancanza di questo file, equivale alla mancanza della domanda di partecipazione e delle relative dichiarazioni a corredo che l'impresa è tenuta a fornire per partecipare alla gara.

Qualora, non sia stata apposta la/e firma/e digitale/i rispettivamente nella "Risposta di qualifica" e nella "Risposta Economica", ma sia comunque presente in uno qualsiasi degli allegati alle stesse, la firma digitale del rappresentante legale dell'impresa, o in caso di ATI/Consorzio, le firme dei rappresentanti legali di tutte le componenti il raggruppamento/consorzio, tale/i firma/e saranno sufficienti a garantire la provenienza dell'offerta e pertanto non si applicherà alcun soccorso istruttorio

A seguito di tali operazioni, il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale l'avvenuto "invio" dell'offerta (costituita dalla documentazione amministrativa e dall'offerta economica).

Il dettaglio delle singole offerte sarà accessibile alla Committente solo successivamente alla data di chiusura per la presentazione delle offerte. Le offerte non confermate e quindi non "inviate" non saranno visibili dalla Committente e, pertanto, si intendono non presentate.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro affidamento, offerte in aumento, offerte parziali e/o limitate.

Rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente, pertanto, non saranno accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, tutte le attività sopra elencate non vengano concluse e i relativi documenti non pervengano al portale entro i termini fissati dalla Committente.

Per informazioni e/o assistenza nelle attività di inserimento dell'offerta e in caso di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, i Concorrenti hanno la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero **02 266 002 616**.

Si consiglia di trasmettere e confermare l'offerta sul Portale entro 3 ore prima del termine fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato supporto dal Centro Operativo.

Qualunque comunicazione ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 avverrà tramite portale all'indirizzo di posta elettronica indicata dal concorrente in sede di registrazione al Portale, nella sezione "Gestione Profilo" della propria area utente.

Il concorrente s'impegna a comunicare eventuali cambiamenti d'indirizzo PEC. In assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per ETRA il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza delle

cause di esclusione dalla gara. Provvederà inoltre a richiedere allo stesso la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le situazioni di seguito indicate, ove si verificassero, comporteranno **l'esclusione immediata dalla gara telematica**:

- Offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e/o Risposta economica) pervenuta fuori termine nel sistema telematico;
- Offerta plurima o condizionata;
- Offerta in aumento;
- Mancata indicazione del prezzo offerto;
- Mancata indicazione dei costi di sicurezza interni all'azienda, o indicazione di costi di sicurezza interni all'azienda pari a zero, a corredo dell'offerta economica;
- Mancata indicazione dei costi della manodopera a corredo dell'offerta economica;
- Mancata dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti se non posseduti e dimostrati in altre forme (es. costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese);
- Mancata dichiarazione di voler subappaltare quote del servizio per cui non si possiede una specifica qualificazione;
- Omesso versamento del contributo dovuto all'ANAC entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara* ove richiesto;

* Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella busta (o Risposta) di qualifica la ricevuta di pagamento del contributo all'ANAC si applicherà il soccorso istruttorio di cui all'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Le relative richieste per l'attivazione del soccorso istruttorio verranno inviate ai concorrenti a mezzo PEC dall'area messaggistica del Portale.

14. MODALITA' E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura delle offerte avverrà con modalità telematica presso la sede operativa di ETRA SpA - via del Telarolo n. 9, Cittadella (PD).

Trattandosi di gara telematica, le operazioni di gara avvengono in seduta riservata, poiché tale sistema consente la tracciabilità delle operazioni compiute e garantisce l'immodificabilità delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. V, 21/11/2017 n. 5388).

Le operazioni di valutazione delle offerte saranno svolte da un seggio di gara, nominato da ETRA

SpA.

Il Seggio:

- a) procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza indicato nel portale di gara;
- b) verificherà la correttezza formale della documentazione amministrativa richiesta e in caso negativo procederà, se vi ricorreranno i presupposti, ad attivare il procedimento di soccorso istruttorio;
- c) verificherà se siano state presentate offerte da concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo;
- d) rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento, il quale propone l'ammissione/esclusione dei concorrenti, ai fini dell'adozione del relativo provvedimento che sarà comunicato ai sensi dell'art. 76 co. 2bis D.Lgs.50/2016;

Valutazione dell'offerta economica

L'apertura delle offerte economiche avverrà con modalità telematica in seduta riservata presso la sede operativa di ETRA SpA – via del Telarolo n. 9, Cittadella (Pd).

Il Seggio di gara rimetterà gli atti al Responsabile del procedimento che provvederà alla valutazione della congruità delle offerte, pari o superiori alla soglia di anomali determinata come specificato di seguito, il cui calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Per il calcolo di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, questa stazione appaltante procederà come segue:

- I ribassi saranno determinati calcolando fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- Il decremento della soglia di cui alla lett. c) dell'art.97 co.2 sarà dato mediante sottrazione algebrica di un valore pari allo scarto medio aritmetico ridotto percentualmente del risultato del prodotto tra le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lett. a) dell'art. 97, co. 2.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tal caso, Etra S.p.A. si riserva di avviare la procedura di verifica di congruità nei modi e ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Terminato il procedimento di valutazione di congruità delle offerte, si procederà all'aggiudicazione definitiva sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento, che diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs.50/2016, entro un tempo stimato in circa 60 giorni.

Qualora le verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, saranno applicate le sanzioni dell'esclusione dalla gara, dell'escussione della relativa garanzia provvisoria (se presente) e della segnalazione del fatto all'ANAC per l'adozione degli eventuali provvedimenti e per l'applicazione delle misure sanzionatorie.

Se il fatto riguarda il migliore offerente, si procede alla revoca dell'aggiudicazione ed alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente – tra quelli rimasti in gara – che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per la Società.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di verifica dell'idoneità dell'aggiudicatario sotto il profilo della sicurezza.

15. TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore, il subappaltatore e l'esecutore a qualsiasi titolo dei servizi/forniture oggetto della presente procedura di affidamento, sono obbligati ad applicare nei confronti del personale impiegato nei lavori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgeranno le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dalle imprese anche in maniera prevalente.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo per le prestazioni oggetto del contratto, è subordinato all'acquisizione da parte di ETRA SpA della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 105, comma 10 del D.Lgs. succitato, in caso di ritardo

nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. stesso.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Responsabile del Procedimento in fase di progettazione e in fase di affidamento: Dott. Roberto Parolin.

Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione: Ing. Sergio Russo.

Il contratto sarà stipulato telematicamente con firma digitale a mezzo scrittura privata.

Sono a carico dell'esecutore tutte spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipula.

L'appalto è interamente finanziato da questa Stazione appaltante, mediante fondi propri di Bilancio.

L'aggiudicazione è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di qualsivoglia natura, non è impegnativa per la Committente e non dà diritto alla stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa dell'aggiudicatario. Ove, pertanto, l'affidamento in argomento venga revocato, sospeso o annullato o ne vengano modificati i termini, il Concorrente non avrà nulla a pretendere nei confronti della Committente.

La Committente si riserva di procedere in qualsiasi momento a qualsivoglia verifica ed accertamento. Altresì la Committente si riserva di sospendere e/o annullare a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi fase il procedimento di gara senza che i Concorrenti possano avanzare eccezioni o riserve.

Non sono ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle definite dal presente documento.

I Concorrenti, per tutta l'esecuzione contrattuale, saranno tenuti al rispetto di ogni prescrizione disposta dalla normativa vigente e futura in materia di sicurezza e in materia di obblighi derivanti da rapporti di lavoro.

Qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, la Committente si riserva di procedere, comunque, all'aggiudicazione sempre che l'offerta stessa sia a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea e conveniente.

La documentazione inviata dai Concorrenti resta tutta acquisita agli atti e non sarà restituita, neanche parzialmente, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ogni dato fornito dai Concorrenti verrà trattato per le finalità e nel rispetto delle condizioni e limiti di cui alla normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali (in particolare D.lgs.196/03 e s.m.i. e Reg. UE 2016/679.

Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero.

Conseguenze di carattere penale sono, altresì, previste qualora dolosamente si pongano in essere comportamenti lesivi della *par condicio* fra Concorrenti e della segretezza delle offerte.

I Concorrenti sono sin d'ora obbligati alla riservatezza sia in ordine ai contenuti della lettera di invito e di ogni documento facente parte della presente procedura.

DISPOSIZIONI VARIE

- a) In caso di aggiudicazione ad un RTI, Etra provvederà al pagamento del corrispettivo alla sola capogruppo, fermo restando l'obbligo per tutte le componenti di fatturare pro quota.
- b) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.
Non sono ammesse varianti.
Il verbale delle operazioni di gara non terrà luogo di formale contratto.
ETRA Spa si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non soddisfacenti o di mutate esigenze.
- c) Nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto.
Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottempererà alle richieste che saranno formulate, la stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, ove presente, e disporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
E' vietata la cessione del contratto.

- d) Per le procedure di ricorso avverso l'iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l'organo competente è il T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia.
Tutte le controversie, invece, che dovessero insorgere dopo la stipula del contratto e che non dovessero trovare conciliazione bonaria tra le parti, saranno attribuite alla magistratura ordinaria presso il Foro competente per la stazione appaltante.
- e) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679:
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Reg. UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito.
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, si fornisce la seguente informativa:
- 1) Saranno raccolti dati identificativi del Titolare dell'azienda e di altri eventuali collaboratori e dati giudiziari relativi ai soggetti previsti all'art. 80 d.lgs. 50/2016.
 - 2) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti per lavori forniture e servizi (d. lgs. n. 50/2016).
 - 3) Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria essendo, il trattamento medesimo, previsto per legge, con la conseguenza che il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare alla gara. A tal riguardo si precisa che:
 - i) per i documenti da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima;
 - ii) per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell'aggiudicazione.
 - 4) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - i) al personale dipendente della società, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, debitamente autorizzato al trattamento dei dati e adeguatamente formato;
 - ii) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del d. lgs. n. 50/2016;
 - iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di contratti pubblici.
 - 5) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
 - 6) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei e informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
 - 7) I dati non saranno in alcun modo diffusi o trasferiti in Paesi Terzi.
 - 8) I dati verranno conservati per 10 anni.
 - 9) L'interessato ha diritto di: a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) l'indicazione dell'origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione; e) ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; g) opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati, compresa la profilazione, salvo che il Titolare abbia motivi legittimi per procedere al trattamento; h) portare i dati in altra azienda; i) revocare il consenso, salvo i limiti derivanti dalla normativa di legge o per obblighi contrattuali.
 - 10) Il titolare del trattamento dei dati è ETRA SpA con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 82b, nella persona del legale rappresentante. Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Cosimo Gaetano Armiento, indirizzo e-mail: dpo@etraspa.it.
- f) Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della presente lettera di invito, l'Aggiudicatario è obbligato ad applicare, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, D.lgs. 50/2016, al personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Per l'espletamento del servizio di cui alla presente, l'Aggiudicatario dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi generali e speciali previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici.
L'Aggiudicatario è inoltre tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, accertata da Etra S.p.A. o segnalata

- dall'Ispettorato del Lavoro, Etra S.p.A. stessa ne farà comunicazione all'Aggiudicatario e, se dovuto allo stesso Ispettorato del Lavoro.
- g) Con la sottoscrizione dell'offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679.

IL PROCURATORE SPECIALE
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO
Dott. Paolo Zancanaro



*Ufficio competente: Servizi di Approvvigionamento
Referente Dott.ssa Valentina Borgo*

Allegato

- **DOTAZIONE TECNICA MINIMA** fare riferimento alla home page del portale

- **FIRMA DIGITALE**

Per ciascuna Impresa è necessario che:

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- il/i socio/i e il/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- il/i socio/i accomandatario/i e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio,

siano in possesso di un **certificato di firma digitale**, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DIGITPA – ex CNIPA (previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05, **ovvero nella diversa forma prevista nel presente documento.**

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.

Nel caso di dichiarazioni rese da un procuratore la firma digitale dovrà essere posseduta anche da quest'ultimo.

Nel caso di soggetti stranieri o residenti all'estero, è ammesso che gli stessi rendano le dichiarazioni richieste mediante firma elettronica avanzata rilasciata da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

1. il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
2. il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico del DIGITPA e non è scaduto;
3. il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

Per garantire al massimo la possibilità e rapidità di lettura dei documenti trasmessi alla Committente, si raccomanda:

- che i documenti richiesti in formato elettronico siano nominati in modo tale da permettere alla Committente di identificarne chiaramente il contenuto;
- laddove richiesta la firma digitale, di verificare, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, che ognuno di essi sia conforme alle regole DIGITPA in materia di firma digitale;
- che i documenti richiesti siano predisposti su file di formato comune (pdf, word, excel, jpeg) e successivamente firmati digitalmente;
- di NON marcare temporalmente la documentazione da produrre con firma digitale.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento, ed esonerano espressamente la Committente da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

Qualora non si fosse in possesso del Kit di firma digitale, sarà necessario rivolgersi ad uno dei soggetti Certificatori autorizzati. L'elenco pubblico dei certificatori è disponibile via Internet sul sito di DIGITPA.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

Etra S.p.a. - Energia Territorio Risorse Ambientali
Società soggetta alla direzione e coordinamento dei
Comuni soci ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.
(Conferenza di Servizi)
Partita IVA, Codice fiscale e R.I. VI 03278040245
R.E.A. di VI 312692 - Cap. soc. 64.021.330 € i.v.

Sede legale: Bassano del Grappa (VI)
Sede amministrativa:
Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)
Centralino: 049 80 98 000 - Fax: 049 80 98 701
email: info@etraspa.it - www.etraspa.it
PEC: protocollo@pec.etraspa.it

Azienda con Sistema
di gestione certificato

